

Bruxelles, 25 aprile 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0105(COD)**

**8624/23
ADD 3**

**FOOD 30
DENLEG 22
CODEC 670
AGRILEG 74
SAN 203**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 aprile 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	SWD(2023) 98 final
Oggetto:	DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO Revisione delle norme di commercializzazione dell'UE per i prodotti agricoli, per garantire il consumo e l'offerta di prodotti sostenibili che accompagna il documento Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento SWD(2023) 98 final.

All.: SWD(2023) 98 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.4.2023
SWD(2023) 98 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE
SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

**Revisione delle norme di commercializzazione dell'UE per i prodotti agricoli, per
garantire il consumo e l'offerta di prodotti sostenibili**

che accompagna il documento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

**che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva
2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi
destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle
confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate
all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di
latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione
umana**

{COM(2023) 201 final} - {SEC(2023) 162 final} - {SWD(2023) 97 final}

Le norme di commercializzazione dei prodotti agricoli sono disposizioni normative esistenti del diritto dell'Unione. Fanno parte della politica agricola comune (PAC) e sono stabilite nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'organizzazione comune dei mercati (OCM), nei regolamenti secondari della Commissione e nelle cosiddette direttive sulla colazione. Dispongono che determinati prodotti agricoli e alimentari rispettino requisiti specifici per poter essere immessi legalmente sul mercato. Tali requisiti sono spesso relativi a caratteristiche del prodotto, ma possono anche riguardare l'origine, i metodi di produzione, le sostanze utilizzate nella produzione o le modalità di accompagnamento, come la presentazione e l'imballaggio di un prodotto. Una determinata classe di norme di commercializzazione, denominata menzioni riservate facoltative, prevede etichette facoltative (valorizzanti).

La presente revisione riguarda le norme di commercializzazione che, in base all'esperienza della Commissione nel corso della loro applicazione, alla valutazione e alle consultazioni condotte, necessiterebbero di essere aggiornate, semplificate o di rispondere maggiormente alle considerazioni sulla sostenibilità, come stabilito nella strategia "Dal produttore al consumatore" (F2F) della Commissione. Tali norme di commercializzazione specifiche sono esaminate nella valutazione d'impatto.

Il legislatore dell'UE ha adottato norme di commercializzazione innanzitutto per rispondere alle esigenze economiche dei soggetti della filiera, compresi i consumatori dei prodotti interessati. Alcune norme dovrebbero essere adattate, semplificate o aggiornate per continuare a essere adeguate allo scopo. Le questioni sociali, come la sostenibilità ambientale o il benessere degli animali, hanno svolto finora un ruolo limitato. La valutazione d'impatto esamina anche la possibilità di una maggiore sostenibilità nell'ambito del mandato della strategia F2F. Sostiene e garantisce la coerenza con le azioni orizzontali della strategia F2F che si occupano anche di sostenibilità, come il quadro per i sistemi alimentari sostenibili, l'etichettatura di sostenibilità e la revisione della legislazione sul benessere degli animali. La valutazione d'impatto non propone un approccio unico alla sostenibilità per i diversi prodotti interessati e non tenta di stabilire una base di riferimento applicabile a tutti i settori. Le argomentazioni rilevanti su cui poggia la discussione sulle norme di commercializzazione ai fini della valutazione d'impatto e, infine, le soluzioni prescelte, si fondano su valutazioni effettuate caso per caso a seconda delle specificità economiche, sociali e ambientali dei prodotti in questione.

Le norme di commercializzazione non generano una spesa pubblica diretta, tranne che per i regimi di controllo. Per proteggere il valore che le norme di commercializzazione hanno per i portatori di interessi della filiera, i controlli sono generalmente demandati alle autorità nazionali. Non si prevede che l'attuale revisione abbia un impatto rilevante sui bilanci nazionali.

Le norme di commercializzazione si applicano ai prodotti nazionali e a quelli importati, garantendo così una concorrenza leale di cui beneficiano i consumatori e i produttori. Le modifiche alle norme possono pertanto avere ripercussioni sui produttori e sugli importatori dei paesi terzi. Secondo le regole dell'OMC, le modifiche alle norme di commercializzazione devono essere preventivamente notificate ai sensi dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi. Possono incidere sugli accordi di produzione o di importazione esistenti, nonostante siano ugualmente applicabili ai produttori nazionali. Tali notifiche devono spiegare le motivazioni politiche della modifica rispetto agli obiettivi che sono alla base delle norme di commercializzazione dei prodotti agricoli. Norme pubbliche possono inoltre frenare, in una certa misura, la proliferazione di norme private e i loro effetti (talvolta negativi) sui produttori dei paesi in via di sviluppo.